



DIREZIONE PROVINCIALE DI: GROSSETO

UFFICIO TERRITORIALE DI: GROSSETO

Registrazione di Atto Privato

Il 31/01/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZN, serie 3, numero 139

data di stipula: 27/01/2025

ident.vo telematico: TZN25L000139000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92104160533

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92104160533				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 96,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

POSTE PAY SPA
30001 GROSETO CENTRO

2. DELEGA IRREVOCABILE A

GROSSETO SUCC. 5

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. LA PETITE ÉCOLE APS

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

☐

GROSSETO

GR

92104160533

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

☐

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TZN
codice sub. codice (*)

RP

2025

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

109T

ATTI PRIVATI- IMPOSTA DI
REGISTRO

200,00

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

200,00

EURO (lettere)

DUECENTO /00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
			30081	11300

FIRMA

PER "LA PETITE ÉCOLE APS"

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. /

cod. ABI

CAB

firma

30/001 18 29-01-25 Pt1

0231 €*200,00*

F2YV 0231 €**

C.F. 92104160533

Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale

“La Petite École”



A Grosseto (GR) in Via Irpinia n. 8, località Casalecci, si sono riuniti il giorno 27 del mese di gennaio dell'anno 2025, per costituire un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro i seguenti cittadini:

- 1) Brasili Gabriella nata a Roma il 18/03/1972 residente in Grosseto in Via Degli Olivi 31, C.F. BRS GRL72C58H501S
- 2) Magnani Sara nata a Orbetello il 07/01/1976 residente in Grosseto Strada dei Ponti Neri n. 168, C.F. MNGSRA76A47G088V
- 3) Faiella Maddalena nata a Roma il 20/12/2002 residente ad Ancona in Fraz. Avacelli di Arcevia n. 109, C.F. FLLMDL02T60H501Y
- 4) Grillo Antonio nato a Grosseto il 17/06/1964 residente a Grosseto via Degli Olivi 31 C.F. GRLNTN64H17E202O
- 5) Brasili Luana nata a Roma il 14/02/1965 residente a Roma in Via Gabrio Casati 89, C.F. BRSLNU65B54H501E
- 6) Brasili Laura nata a Roma il 01/09/1968 residente ad Ancona in Fraz. Avacelli di Arcevia 109, C.F. BRSLRA68P41H501U
- 7) Carfagna Primo nato a Roma il 11/12/1962 residente a Roma in Piazza Vinci 23/b, C.F. CRFPRM62T11H501S
- 8) Filippeschi Sofia nata Grosseto il 07/08/1998 residente in Grosseto in Via Unione Sovietica 33, C.F. FLPSFO98M47E202Y

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig. Gabriella Brasili la quale a sua volta nomina suo Segreterio la sig. Magnani Sara.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso lo scopo di lucro.

I Presenti deliberano inoltre che l'Associazione venga chiamata “La Petite École Aps” Associazione di Promozione Sociale, con sede a Grosseto n Via Irpinia n. 8 – Casalecci (GR) e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Comitato che durerà in carica per i primi quattro anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente:	Gabriella Brasili
Vicepresidente:	Sara Mangani
Segretario e Tesoriere:	Maddalena Faiella
Consigliere:	Grillo Antonio
Consigliere:	Brasili Luana

Letto, approvato e sottoscritto il 27 gennaio 2025

Brasili Gabriella

Isabella Brasili

Magnani Sara

Magnani Sara

Faiella Maddalena

Maddalena Faiella

Grillo Antonio

Antonio Grillo

Brasili Luana

Luana Brasili

Brasili Laura

Laura Brasili

Carfagna Primo

Primo Carfagna

Filippeschi Sofia

Sofia Filippeschi



STATUTO

LA PETITE ÉCOLE APS

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione "La Petite École APS", nel numero minimo di 7 (sette) soci previsto dalla legge, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa di Ente del Terzo Settore.

L'utilizzo nella denominazione sociale della dicitura "Associazione di Promozione Sociale" in acronimo "APS", nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sarà possibile solo una volta che l'ente sarà iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporterà l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi dell'acronimo APS o della dicitura "Associazione di Promozione Sociale".

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede nel Comune di Grosseto Loc. Casalecci in Via Irpinia n. 8 e può istituire sedi secondarie. La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere liberato dal Consiglio direttivo.

Articolo 2 - Finalità

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, solidarietà e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso attività esercitata, crescita civile e culturale e coesione sociale, prefiggendosi in particolare l'obiettivo di gestire ed organizzare attività ricreative e culturali per i bambini, promuovendo attività volte all'istruzione e all'educazione.

L'Associazione opera in via principale a favore di terzi, dei loro familiari e degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di persone aderenti ad altri Enti associati.

Opera senza scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni marginali di natura immobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria ed utile al conseguimento degli scopi sociali; potrà inoltre:

- acquistare, affittare e gestire impianti propri o di terzi per la realizzazione delle finalità previste;
- facilitare il processo evolutivo-educativo delle persone utilizzando ambienti familiari, strutture, centri ricreativi, campeggi, luoghi di ritrovo, scuole private e pubbliche avvalendosi inoltre di servizi innovativi in collaborazione con i familiari e la realizzazione di servizi per il tempo libero per bambini e giovani in particolare nei periodi di sospensione scolastica;
- istituire con le stesse finalità, piccole comunità familiari, comunità alloggio o gruppi spontanei.

Art 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare e gestire "asili nido" e "scuola dell'infanzia";
- promuovere e realizzare campi estivi per minori;
- costituire e gestire centri di formazione, secondo la direttiva MIUR 21 marzo 2016 n.170, di cui agli ambiti trasversali: 1. (didattica e metodologie), 2. (metodologie e attività laboratoriali), 3. (innovazione didattica e didattica digitale), 4. (didattica per competenze e competenze trasversali), 5. (gli apprendimenti) ed agli ambiti specifici: 2. (orientamento e dispersione scolastica), 3. (bisogni individuali e sociali dello studente), 5. (alternanza scuola-lavoro), 6. (inclusione scolastica e sociale), 7. (dialogo interculturale e interreligioso), 8. (gestione della classe e problematiche relazionali), 11. (sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media), 12. (cittadinanza attiva e legalità);

Per il raggiungimento degli scopi sociali e la realizzazione delle suddette attività, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni marginali di natura immobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria ed utile al conseguimento degli scopi sociali.

Potrà inoltre:

- acquistare, affittare e gestire impianti propri o di terzi per la realizzazione delle finalità previste;
- utilizzare ambienti familiari, strutture, centri ricreativi, campeggi, luoghi di ritrovo, scuole private e pubbliche avvalendosi inoltre di servizi innovativi in collaborazione con i familiari e la realizzazione di servizi per il tempo libero per bambini e giovani in particolare nei periodi di sospensione scolastica.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

Articolo 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Articolo 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 6 - Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
- I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione;

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento del rinnovo delle quote associative annuali entro il primo bimestre di ogni anno.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati *on line*, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Articolo 11 - Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati degli enti del terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- nominare e revocare, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Articolo 13 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta di renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro messo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 15 - Consiglio elettivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi e non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che porta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carico per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

redigere programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- approvare i Bilanci da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- compilare i progetti da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le quote sociali;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in prima istanza irco l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17- Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di mail PEC inoltrata almeno 1 giorno prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza e la firma sociale nei confronti di terzi e in giudizio;

- stipula gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 - Il Segretario e Tesoriere

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 16 del presente Statuto, sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'associazione in conformità con le normative in vigore per la gestione degli ETS.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 20 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Articolo 21 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo

- Il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio direttivo

I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 22 - Risorse economiche

- Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - quote sociali;
 - contributi pubblici;
 - contributi privati;
 - donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - rendite patrimoniali;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 23 - Scritture contabili

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 24 - Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del codice del Terzo Settore.

Il Bilancio di esercizio potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a € 300.000 ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del D.Lgs 117/2017.

In caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

Il Bilancio dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile.

Il Bilancio dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il Bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato, anche occasionalmente, sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

VERSATI € 286,00 REG TO A GROSSETO
IN DATA 28/01/25 IL 31/01/25
E/O Poste Pay SpA N. 138 MOD. 3

Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Grosseto

